



Ambiente

Ordinanza Sindacale N° 39 del 03/06/2025

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 37 del 28/05/2025 concernente il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055013 "Lungomare Nazioni", ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese, sino alla revoca.

Vista la nota del 03/06/2025 numero 16953, ricevuta mediante Protocollo n. 51299 il 03/06/2025, con la quale Arpal ha comunicato che il campione suppletivo eseguito in data 29/05/2025 e registrato con n° 9466/25 sul punto IT007008055013 - Lungomare Nazioni eseguito entro le 72 ore dal campione routinario realizzato in data 26/05/2025 e registrato con n° 9021/25 ha dato esito favorevole per tutti i parametri previsti.

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo n° 267 del 16/08/2000 e s.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 30/05/2008 n. 116.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e dell'Ambiente del 30/03/2010.

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 2614/2025 di Regione Liguria che modifica e integra il Decreto del Direttore Generale n. 2247/2025 di Regione Liguria.

Visto il punto 2 dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024 che disciplina le attività balneari per il Comune di Sanremo.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato da parte del Responsabile del Procedimento, Arch Linda Peruggi Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., attestazione che si allega al presente atto.

REVOCA

il divieto di balneazione temporaneo nell'area di cui al punto n. IT007008055013 "Lungomare Nazioni", ossia per il tratto di litorale che si estende tra località "Pian di Nave" e la spiaggia libera attrezzata "Lungomare Calvino Piazzale" comprese.

DISPONE

che il presente provvedimento venga altresì comunicato a:

- al Settore competente che dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione dei cartelli di divieto di balneazione temporaneo presso la scogliera a ponente del torrente San Romolo;
- ai concessionari/gestori delle spiagge site nella zona interessata:
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Piazzale insegna Bagni Oasis PEC: alfonso72@pec.it;
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Ponente insegna Baia Greca snc PEC: baiaagrecasnc@tutelapec.it;
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Centro insegna Riva 29 PEC: spiaggialungomarenazioni@pec.it;
 - Spiaggia libera attrezzata Lungomare Calvino Levante insegna Terrazza Beach PEC: marina.sas1@pec.it.

che, ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinanza Dirigenziale n. 195 del 16/05/2024, dovranno

provvedere alla rimozione delle segnalazioni di divieto.
che il presente provvedimento venga altresì comunicato:

- alla Prefettura di Imperia PEC: protocollo.prefim@pec.interno.it;
- al Presidente della Provincia di Imperia PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- all'Ente di Governo A.T.O. Ovest per il Servizio Idrico Integrato PEC: protocollo@pec.provincia.imperia.it;
- alla Regione Liguria - Dipartimento Salute e Servizi Sociali PEC: - al Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Ufficio IV PEC: dgprev@postacert.sanita.it;
- ad ASL 1 Imperiese PEC: protocollo@pec.asl1.liguria.it;
- ad A.R.P.A. Liguria PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it;
- alla Capitaneria di Porto di Sanremo PEC: cp-sanremo@pec.mit.gov.it;
- al Gestore del S.I.I. "Rivieracqua" S.p.A. PEC: rivieracqua@legalmail.it;
- al Comando di Polizia Municipale di Sanremo Sede;
- al Servizio Demanio del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Turismo del Comune di Sanremo Sede;
- al Servizio Sistemi Informativi per la pubblicizzazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Sanremo;
- al Gabinetto del Sindaco per la pubblicizzazione di un comunicato stampo volto a diffondere il presente provvedimento;
- alla cittadinanza interessata con adeguati mezzi di informazione.

Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può ricorrere ai sensi dell'Art. 3, 4° comma, della L. 7 agosto 1990, n° 241:

- entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ai sensi del Dlgs. 104/2010 e s.m.i.;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

IL SINDACO

Avv. Alessandro Mager

Firmato Digitalmente